



CODICE ETICO

NEI RAPPORTI TRA PROGETTISTI, INSTALLATORI,
FORNITORI DI PRODOTTI, COMMITTENTI

Si ringraziano per la collaborazione alla stesura del documento:

Mauro Strada – Steam Srl, Padova - Coordinatore

Matteo Bo - Prodim Srl, Torino

Mariapia Colella – Studio Tecnico Loperfido, Matera

Natale Foresti – Sagicofim Spa, Cernusco sul Naviglio MI

Gianfranco Gianni – Gianni Benvenuto Spa, Cernobbio CO

Cesare Taddia – Progettisti Associati Tecnarco Srl, Milano

1. PREMESSA

Con il presente documento AiCARR desidera porre all'attenzione dei propri soci, nonché di tutti gli attori della filiera delle costruzioni (con particolare riguardo a coloro che operano nel settore degli impianti), quali siano i comportamenti da tenere nel proprio lavoro che sono definibili "etici".

Il documento prende in esame in particolare i rapporti che intercorrono tra progettisti, installatori, produttori di componenti (aziende industriali attive nei settori di competenza dell'AiCARR) e committenti sia pubblici che privati.

Pur essendo indirizzato in particolare modo ai soci AiCARR, riteniamo che quanto di seguito riportato sia di assoluta validità sia per gli operatori del settore impiantistico soci AiCARR sia, con le opportune estrapolazioni, anche per tutti gli operatori del settore delle costruzioni.

Il codice etico è stato suddiviso in quattro capitoli ciascuno riportante quali siano i comportamenti "etici" che ciascuna categoria dovrebbe tenere nella propria attività e tale scelta è stata fatta non solo per amore della chiarezza e della semplicità, ma anche perché si è ritenuto tale schema più adeguato ad essere facilmente compreso ed applicato da ciascun appartenente alle varie categorie.

Per ognuna delle figure individuate si pone inoltre la situazione di doversi interfacciare con le altre ed è in questi rapporti in particolare che si esplicita la valenza del "comportamento etico" di ciascuno, di conseguenza i capitoli successivi tratteranno innanzitutto quali dovrebbero essere le modalità di interazione da ritenersi "eticamente corrette".

Infine è altrettanto ovvio che il presente codice non comporta per alcuno (nemmeno per i soci AiCARR) un obbligo cogente di attenersi ai comportamenti qui indicati, ma ci auguriamo che l'appartenenza all'AiCARR faccia sì che chi leggerà queste righe senta l'"obbligo morale" di attenersi.

A questo proposito sarebbe auspicabile che, laddove possibile, per il singolo lavoro, i vari attori della filiera (progettista, installatore, produttore e committente) si impegnassero a firmare il codice nelle parti di loro competenza, al fine di sancire tutti insieme i loro propositi e gli impegni assunti.

Siamo infatti convinti che "comportarsi in maniera corretta" sia alla fine il modo migliore di operare nel proprio lavoro anche per ottenere i giusti risultati per sé e per la propria Azienda specialmente se si traggono gli stessi nel medio - lungo periodo.

2. IL PROGETTISTA

2.1 DOVERI DEL PROGETTISTA

Il progettista ha l'obbligo di effettuare le scelte progettuali ed il dimensionamento degli impianti ed è responsabile della esatta redazione delle suddette prestazioni professionali, a questo proposito è suo specifico dovere mantenersi continuamente aggiornato così da proporre al committente le migliori soluzioni possibili sia dal punto di vista tecnico che economico.

Come correttamente precisato nelle citate disposizioni legislative e regolamentari, il progettista viene meno a questi doveri:

- se non ha effettuato una adeguata valutazione dello stato di fatto;
- se non ha applicato correttamente le norme tecniche cogenti e vincolanti in materia;
- se non ha rispettato i vincoli funzionali e prestazionali previsti dal committente;
- se ha accettato soluzioni imposte dal committente, sia per motivazioni economiche che di altro genere, che possano compromettere la funzionalità, la corretta installazione o la successiva gestione e manutenzione degli impianti da lui progettati;
- se non ha prodotto con la dovuta diligenza gli elaborati progettuali di contratto: calcoli, disegni e specifiche tecniche.

I documenti di contratto, vale a dire gli elaborati grafici e il capitolato speciale d'appalto, dovrebbero essere sempre tali da consentire all'installatore, in sede di offerta prima e di esecuzione dei lavori poi, una chiara, precisa, univoca e completa interpretazione delle opere da eseguire, sia in termini dimensionali (elaborati grafici), sia in termini prestazionali (specifiche tecniche), sia infine in termini di oneri a lui attribuiti.

Discorso a parte merita invece il computo metrico che è molto spesso oggetto di conflitti e contrasti. Nell'ambito di una corretta suddivisione delle responsabilità deve essere chiaro che l'onere della esatta e completa quantificazione delle opere è da ritenersi esclusivamente in capo all'installatore. La definizione infatti dell'importo dei lavori, vale a dire la corretta individuazione delle quantità delle forniture e del loro prezzo, comporta valutazioni di natura imprenditoriale, compreso non ultimo il rischio d'impresa, e conoscenze attinenti l'organizzazione aziendale e le esperienze maturate, che sono pertinenti solo e unicamente all'appaltatore.

E' pertanto più che condivisibile la posizione delle vigenti disposizioni legislative secondo cui il computo metrico estimativo non costituisce mai un documento di contratto e che anche nell'ipotesi di appalto a offerta prezzi (procedura per altro in genere molto utilizzata negli appalti privati) esso ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione. L'installatore ha infatti l'obbligo di verificare le voci e le quantità riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati di progetto, integrando o riducendo le quantità che reputa carenti o eccessive e inserendo le voci e le relative quantità che ritiene mancanti.

Tutto ciò premesso però, la redazione del computo deve essere eseguita nel dettaglio che l'opera necessita e deve contemplare tutte le voci costituenti l'opera stessa.

Pertanto non devono essere elencate solo le apparecchiature (in opera) ma anche tutte le prestazioni, servizi e forniture accessorie, prestazioni di mano d'opera e/o di ingegneria che durante il corso dei lavori e nei collaudi verranno richiesti all'installatore specificandone con chiarezza i limiti.

Questo al fine di individuare, per ogni voce, l'importo che l'installatore richiederà, valutarne la congruità ed utilizzarlo per eventuali detrazioni qualora forniture e servizi non vengano prestati.

È pertanto necessario evitare logiche di redazione di progetti e computi che richiedono prestazioni di servizi ed accessorie comprese in altre voci o comprese in generale. In sostanza tutto deve essere chiaramente descritto ed elencato.

Quale premessa dei computi, è bene inoltre siano indicati i metodi di valutazione delle quantità misurate e di eventuali incrementi sulle quantità atti a considerare sfridi, raccordi, ecc.

Inoltre potrebbero essere inserite nel computo opere non strettamente di competenza dell'installatore quali ad esempio le assistenze murarie; di queste opere devono essere ben evidenziati i limiti di fornitura.

Allo stesso modo se viene richiesta una manutenzione per un periodo dopo l'esecuzione degli impianti, deve essere chiaramente indicato sia la durata sia la consistenza della prestazione richiesta e deve essere espressa una valutazione economica di massima che consenta di valutare la qualità e l'entità del servizio offerto.

2.2 COMPORAMENTI "NON ETICI" DEL PROGETTISTA:

Non è eticamente corretto il progettista:

- che per evitare pesanti e fastidiosi oneri progettuali omette di approfondire e sviluppare adeguatamente certe parti del progetto o di effettuare determinati calcoli di sua competenza lasciandoli di fatto in capo all'installatore. Se è pur vero che il progetto costruttivo di cantierizzazione deve essere un preciso onere dell'installatore (si veda a tal proposito quanto ad esempio riportato nella determinazione AVLLPP n.4/2001 R586/00), esso deve poter essere realizzabile senza particolari difficoltà. Il progettista in altre parole deve aver fatto tutte le necessarie verifiche sia rispetto alle predisposizioni edili, sia rispetto alle interferenze con gli altri impianti presenti e deve aver ottenuto (anche a costo di non facili discussioni all'interno del team di progettazione) tutte le necessarie dotazioni di spazi a disposizione, affinché non vi possano essere problemi in sede di esecuzione delle opere;
- che omette, sempre per semplificare il proprio lavoro, di indicare o sui disegni o sulle specifiche tutti gli elementi che costituiscono, anche in termini di dettaglio, le forniture da installare trincerandosi dietro prescrizioni contrattuali di garanzia del tipo "nell'appalto si intendono ricomprese anche tutte quelle opere che, ancorché non illustrate sugli elaborati grafici e/o descritte nel presente Capitolato, sono necessarie per dare i lavori finiti e regolarmente funzionanti, ecc..." facendo così ricadere sull'installatore l'onere delle voci mancanti con il conseguente indebito arricchimento del committente;

- che impone, in molti casi purtroppo per deprecabile tornaconto personale, l'installazione di ben precise marche e modelli di apparecchiature, impedendo di fatto all'installatore di effettuare i propri acquisti nelle migliori condizioni di mercato;
- che redige specifiche tecniche formato "ciclostile" valide per ogni situazione e non invece specifiche tecniche fortemente incentrate sul progetto rendendo di conseguenza vaghe, e come tali passibili di future discussioni e conflittualità, le pattuizioni contrattuali;
- che utilizza per redigere il progetto, per il quale ha assunto l'incarico pur non avendo la necessaria esperienza, materiale di colleghi senza la loro autorizzazione e a cui non ha chiesto il supporto;
- che scarica indebitamente sull'installatore la responsabilità e gli oneri derivanti da errori di natura progettuale per il semplice motivo che l'installatore, avendo formulato offerta e accettato il progetto, è diventato totalmente responsabile del suo buon esito;
- che, sempre per semplificare il proprio lavoro, demanda in toto alle aziende produttrici o agli installatori il dimensionamento dell'impianto e le scelta del sistema impiantistico da adottare.

3. L'INSTALLATORE

3.1 DOVERI DELL'INSTALLATORE

L'installatore ha prima di tutto l'obbligo di assimilare nel più compiuto dei modi i contenuti tecnici del progetto, per poter dar corso a tutte quelle attività di natura squisitamente tecnica che gli competono e che sono propedeutiche all'esecuzione dei lavori. A seguito di tale fase di studio ed analisi del progetto deve evidenziarne prima di iniziare le lavorazioni le eventuali carenze dato che poi diventa comunque corresponsabile del progetto stesso.

Dopo di che ha l'obbligo di procedere all'esecuzione degli impianti e alla loro messa in servizio secondo le migliori e più aggiornate regole dell'arte.

L'installatore viene meno a questi doveri:

- se opera da puro e semplice "gestore finanziario" dell'opera preoccupandosi esclusivamente di acquistare nel più conveniente dei modi le forniture ed i subappalti e lasciando poi nelle mani di questi ultimi la gestione dei lavori;
- se non ha preso piena conoscenza, attraverso le fasi tipiche della così detta "cantierizzazione", di tutti gli aspetti tecnici e prestazionali degli impianti da eseguire, limitandosi a prendere in esame solo gli aspetti meramente costruttivi di posa in opera;
- se non installa materiali e apparecchiature di buona qualità e conformi alle specifiche di contratto;
- se non effettua le attività e le verifiche tecniche che necessariamente gli competono;
- se non realizza le opere secondo le migliori regole dell'arte;
- se non provvede ad effettuare una adeguata attività di TABS (Testing Adjusting Balancing and Start Up) finalizzata a verificare, ottimizzare e documentare le prestazioni degli impianti realizzati, specie se è presente una procedura di commissioning.

Come si è visto l'installatore quindi non può essere considerato solo un mero esecutore materiale dei lavori ("nudus minister") perché si svilirebbe l'apporto che discende dalle necessarie valutazioni che autonomamente l'installatore medesimo è tenuto a fare dei dati in base ai quali realizzare l'opera.

Egli deve al contrario essere anche in grado di portare a termine tutta quella serie di attività tecniche che il progettista non è nella condizione di effettuare per la mancanza delle necessarie informazioni. Ci si riferisce in particolare alle attività connesse con la così detta "cantierizzazione" delle opere e al relativo "progetto costruttivo", che comportano di norma sia la redazione di alcuni calcoli di verifica e di affinamento (a titolo di esempio verifica delle perdite di carico, dei livelli di rumorosità, delle predisposizioni edili, ecc.), sia la redazione di elaborati grafici di dettaglio costruttivo la cui esecuzione è possibile solo conoscendo le prestazioni e le dimensioni definitive delle apparecchiature e dei componenti che verranno installati in base alle scelte merceologiche operate dall'installatore (si veda a questo proposito la già prima citata determinazione AVLLPP n.4/2001 R/586/00).

Va certamente chiarito e ribadito che le attività tecniche di "cantierizzazione" non possono certo consistere nel completamento del progetto esecutivo il quale, come già sottolineato, deve risultare tale da non rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, né tanto meno implicare attività progettuale destinata a colmare lacune, imprecisioni o peggio ancora errori presenti nel progetto esecutivo redatto dal progettista. L'attività tecnica di "cantierizzazione" deve invece intendersi come produzione di quella documentazione che l'installatore elabora per "tradurre" le indicazioni e le scelte contenute nel progetto in istruzioni di dettaglio e piani operativi, vale a dire attività proprie dell'impresa che ha e soprattutto deve avere piena autonomia e competenza nel determinare i propri acquisti e la propria organizzazione dei lavori.

In definitiva l'attività di natura progettuale connessa con la "cantierizzazione" deve potersi limitare solo alla produzione di elaborati e di documenti per così dire di interfaccia tra il progetto e l'esecuzione, consentendo di coniugare nel migliore e più completo dei modi le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel pieno rispetto sia delle prescrizioni contrattuali, sia dell'autonomia imprenditoriale dell'installatore.

Il calcolo delle dispersioni invernali e delle rientrate estive resta viceversa di esclusiva competenza dei professionisti per cui l'installatore non deve essere caricato dell'onere della verifica.

3.2 COMPORAMENTI NON ETICI DELL'INSTALLATORE

Non è eticamente corretto l'installatore :

- che, specie dopo aver acquisito il lavoro con un ribasso troppo elevato, strumentalizza le imperfezioni e le inesattezze presenti nel progetto - come in tutte le cose il progetto perfetto non esiste - anche là ove queste ultime non gli arrecano danno, per mettere in cattiva luce il progettista/D.L. e/o per averne un tornaconto sotto forma di conflittualità contrattuale, conflittualità che comporta tra l'altro pesanti oneri di studio e difesa per D.L. e progettista;
- che scavalca il progettista/D.L. dialogando direttamente con il committente;
- che decide a priori di variare completamente le scelte del progettista e, quando indicate, le qualità delle apparecchiature (spesso frutto di onerosi approfondimenti effettuati dal progettista con il/i produttori dei materiali) da installare solo per ottenere un risparmio economico con giustificazioni pretenziose.
- che omette di segnalare possibili ottimizzazioni e/o miglioramenti di natura esecutiva alle soluzioni progettuali, per non correre il rischio che non gli vengano del tutto riconosciute;
- che si comporta da mero esecutore materiale delle opere, non eseguendo in modo completo e corretto i propri oneri tecnici, primo fra tutti l'attività connessa con la cantierizzazione delle opere, rendendo più gravoso l'operato della DL, e aumentando il rischio di conflittualità;
- che non segue con personale tecnico adeguatamente formato e sufficientemente presente il cantiere, costringendo di fatto il DL a supplire a tali inadempienze svolgendo un ruolo non solo di verifica e controllo, ma di vera e propria impostazione e gestione dei lavori;

- che, nel caso si avvalga del supporto di un progettista esterno, voglia forzarlo per proporre soluzioni che lo stesso non considera adeguate solo per realizzare un risparmio economico;
- che non effettua adeguatamente le attività di TABS avvalendosi di personale altamente specializzato e qualificato, scaricando sul DL e sul collaudatore pesanti oneri in tal senso.

4. FORNITORI DI PRODOTTI

I fornitori di apparecchiature possono lecitamente promuovere i propri prodotti a tutti i livelli che ritengono opportuno (committente, progettista, installatore).

Nel farlo devono, però, tenere in considerazione le capacità tecniche dell'interlocutore ed una serie di condizioni al contorno utili ad evitare incomprensioni che ricadrebbero negativamente sull'intera filiera.

Nel proporre il prodotto al committente è sempre necessario specificare se questo prodotto può essere acquistato separatamente o se è un componente di un impianto che necessita di una progettazione integrata e di un'installazione da parte di specialisti.

Nel proporre il prodotto al progettista, è necessario specificare (oltre a tutti i dati tecnici e prestazionali) che il prezzo di riferimento indicato deve tener conto di una serie di oneri aggiuntivi che avrà l'installatore quando formulerà il proprio prezzo (trasporto, anticipo temporale dei pagamenti, garanzia legata all'intero impianto e non al singolo prodotto, accessori necessari all'installazione, movimentazione in cantiere, custodia, messa in servizio, collaudo, ecc) oltre a spese generale ed utile d'impresa sia dell'installatore che eventualmente del General Contractor.

Per questo il prezzo d'offerta (da comunicare al committente) dovrà essere opportunamente ponderato al fine di rendere l'offerta sostenibile per l'installatore che deve, nel prezzo stesso, recuperare almeno le spese generali ed i costi di installazione.

Non è eticamente corretto il produttore di apparecchiature:

- che nel proporre il prodotto all'installatore millanta accordi preliminari inesistenti o del tutto generici con il progettista o il committente finale;
- che non rende edotto l'installatore di tutti i contatti preliminari con progettista e committente al fine di impostare una corretta trattativa commerciale;
- che insiste per far introdurre nel progetto non soltanto specifiche qualitativamente elevate al fine di salvaguardare, anche nell'interesse del committente, il buon risultato finale del lavoro ma anche alcune che, identificando in maniera univoca il proprio prodotto, portano ad una obiettiva limitazione della concorrenza qualificata;
- che propone tecnologie non adeguatamente sperimentate specie in applicazioni delicate.

5. COMMITTENTE (PUBBLICO O PRIVATO)

Ovviamente i comportamenti corretti che deve tenere il committente, sia esso pubblico che privato, devono innanzitutto basarsi sulla sequenza fondamentale:

1. chiarezza su quale sia il risultato richiesto
2. verifica dell'ottenimento dello stesso
3. soddisfacimento puntuale delle richieste di pagamento se il risultato è quello atteso.

Purtroppo nel nostro paese si assiste sempre più spesso alla grave mancanza dal punto di vista etico della committenza che pur in presenza di un contratto chiuso e controfirmato, e del soddisfacimento puntuale dello stesso, non rispetta viceversa i tempi di pagamento contrattualizzati, creando spesso gravissimi problemi a tutti gli altri attori della filiera.

Inoltre il committente dovrebbe essere edotto che tra i suoi obiettivi primari (che deve essere posto a base del "risultato richiesto") c'è la "qualità edilizia".

La "qualità edilizia" è termine che si riferisce all'edificio e al processo per realizzarlo, avendo come obiettivo il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza e della committenza, come può desumersi dalla norma UNI 10838/1999 "terminologia riferita all'utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla qualità edilizia" che definisce l'insieme delle proprietà e caratteristiche dell'organismo edilizio o delle sue parti che conferiscono ad essi la capacità di soddisfare, attraverso prestazioni, esigenze espresse o implicite.

Progettare e costruire con questa finalità significa in breve "creare valore" per la committenza e per la sua utenza.

La descrizione e comunicazione di questa qualità è prioritariamente e necessariamente espressa attraverso la rappresentazione grafica del progetto, che è sì il momento massimo di formazione ed evidenziazione, ma deve essere indubitabilmente presente anche a monte e a valle della progettazione stessa.

Infatti, ripercorrendo all'incontrario il processo edilizio balza agli occhi l'ovvietà della necessità di comportamenti etici diffusi su tutta la filiera, poiché non può esservi una gestione di qualità di edifici ad elevato contenuto tecnico artistico in assenza di una realizzazione di qualità, che a sua volta non esiste in assenza di una progettazione e di una costruzione di qualità, ma che non può tanto meno esistere in assenza di comportamenti etici seri e responsabili della "committenza" intesa nell'accezione più ampia del termine.

Quest'ultima ha un campo operativo per la qualità edilizia estremamente ampio e complesso che spazia dal contenuto politico legislativo, a quello politico aziendale e a quelli amministrativo, tecnico e di controllo.

La nuova legge sull'appalto pubblico fissa in tre livelli l'elaborazione del progetto e precisamente:

- progetto di fattibilità
- progetto definitivo
- progetto esecutivo

il primo compito di una committenza è quello di far partire tutto il processo in maniera corretta non sulla base di idee confuse ma su quella di seri studi preliminari così come ora indicato per i lavori pubblici anche dal nuovo Codice degli Appalti.

Gli studi preliminari sono quella fase prevista nel precedente progetto preliminare ed ora nel progetto di fattibilità in cui il team di progetto produce le prime rappresentazioni per prefigurare al committente l'immagine degli spazi, le dimensioni, le ipotesi formali e tecnologiche di quello che sarà l'edificio e la sua sostenibilità, suggestioni che approvate non si potranno più modificare.

È quindi una fase delicatissima e sommamente importante in quanto pone le basi di una piena condivisione con l'organo di governo e comando, sui risultati e sugli impatti (ambientali e funzionali e di sostenibilità) che l'opera edilizia dovrà poi raggiungere e che meriterebbe una sua propria dignità temporale ed economica incompressibile.

Ecco allora che non è "etico" che il committente comprima tale fase o peggio voglia imporre in tale fase dei limiti di budget a fronte di richieste non compatibili con tali limiti.

Il committente deve inoltre porre a gestire tutte le fasi della progettazione e costruzione dell'opera un tecnico capace supportato da un adeguato staff (interno o se non è possibile esterno) che sia in grado di fornire agli altri attori (progettisti, installatori, costruttori, fornitori) risposte chiare e stabili in tutte le varie fasi.

Un committente che si comporti in maniera "etica" non dovrebbe poi :

- mettere a base d'asta importi per i lavori insufficienti in origine per realizzare le opere ipotizzate;
- mettere importi a base d'asta per servizi di progettazione e/o direzione lavori con contenuti economici già inferiori a quelli ricavabili con l'applicazione corretta e completa della direttiva sui corrispettivi per le opere pubbliche;
- cercare, nel caso di gare pubbliche, di limitare la partecipazione con clausole vessatorie o cervellotiche sui requisiti di partecipazione;
- chiedere migliorie con un lessico intellettualistico incomprensibile ai più;
- tenere una passiva accettazione di ribassi forsennati sui prezzi fatti dai professionisti o dalle imprese;
- tenere passiva accettazione o peggio imporre tempi di progetto o di costruzione palesemente insufficienti o comunque svincolati da qualsiasi logica qualitativa;
- costringere i professionisti a ricorrere o a prezzi scontati sui listini ufficiali o, peggio, a quantità artificiosamente manipolate in riduzione per rientrare in stanziamenti inadeguati alla bisogna;
- richiedere date di consegna (eventualmente provvisoria e definitiva) e dei collaudi (estivo ed invernale) non congrue rispetto alle reali necessità. L'uso dell'opera da parte della committenza deve poter avvenire solo se la consegna è stata formalizzata anche per tutte le responsabilità di sicurezza che ne derivano. Alla data di consegna devono essere temporalmente legate in modo improrogabile tutte le altre date affinché si possa giungere in tempi ragionevoli al collaudo. Durante questi periodi transitori deve essere specificatamente

descritto, evidenziandone i limiti, quali siano gli oneri dell'installatore e del Direttore dei Lavori ed il rispettivo corrispettivo economico.

Un committente che si comporti in maniera "etica" dovrebbe invece mettere tutti gli altri attori del processo in condizioni di lavorare in tempi ragionevoli con scelte precise e tempestive, non pretendendo inoltre, nel caso di richieste di varianti, dai progettisti, dagli installatori e dai fornitori di apparecchiature che tutti siano in grado di eseguire le stesse in tempi troppo stretti e a titolo gratuito; inoltre dovrebbe sempre pretendere e auto imporsi una precisa pianificazione della progettazione prima e dei lavori poi.

6. CONCLUSIONI

Con queste note si e' posto l'accento su quali siano i comportamenti definibili "etici" e quali viceversa no nell'ambito delle attività delle categorie a cui appartengono la maggior parte degli iscritti AiCARR che operano nel settore delle costruzioni (in particolare degli impianti) senza l'ambizione di voler essere esaustivi, ma solo di dare una guida generale a chi voglia operare nel nostro settore in maniera ordinata ed in linea non solo, come ovvio, con le leggi ed i regolamenti dello Stato dove si sta lavorando, ma anche con delle regole generali di correttezza nei confronti di tutti gli altri attori con cui si deve confrontare nel proprio lavoro quotidiano.



Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

Via Melchiorre Gioia, 168

20125 Milano

T. 02 67479270 – F. 02 67479262

www.aicarr.org

info@aicarr.org